



COMUNE DI MAMMOLA
89045 - PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

REGOLAMENTO
SERVIZIO ACQUEDOTTO

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 14 del 08.09.2014

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Norme per il servizio acquedotto

Il presente Regolamento definisce e disciplina le condizioni e le modalità d'erogazione del servizio di fornitura di acqua ed i rapporti fra Comune ed Utente.

Il Regolamento del Servizio Acquedotto è consultabile sul sito internet del Comune e scaricabile in formato elettronico, è obbligatorio per tutti gli utenti e si deve intendere parte integrante di ogni contratto di fornitura del servizio senza che ne occorra la materiale trascrizione.

Eventuali variazioni e/o integrazioni al presente Regolamento saranno adeguatamente divulgate.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1. Rete di distribuzione esterna (o rete di distribuzione): è formata dalle condutture, dai raccordi, dalle apparecchiature e dalle opere necessarie a rendere disponibile il servizio, installati a monte del punto di consegna: la costruzione e la manutenzione della rete di distribuzione è di esclusiva competenza del Comune.

2. Allacciamento: è la parte di impianto, costruita dai materiali (tubature, giunti, raccordi e apparecchiature) ed opere necessarie a rendere disponibile il servizio,

dedicata all'alimentazione di uno o più utenti che deriva dalla rete di distribuzione principale e termina al punto di consegna all'Utente.

3. Punto di consegna: delimita la rete di distribuzione esterna dall'impianto di distribuzione interno e le relative competenze ed è posizionato al limite fra proprietà privata e quella pubblica. Di norma è rappresentato dal contatore: quando quest'ultimo è ubicato all'interno della proprietà privata il punto di consegna sarà individuato comunque al limite della proprietà pubblica; se il contatore è esterno alla proprietà privata il punto di consegna sarà individuato dal contatore.

L'acqua viene consegnata all'utenza al punto di consegna.

4. Contatore: è lo strumento per la misurazione dell'acqua connesso al contratto di fornitura: è obbligatorio per tutte le utenze e per qualsiasi uso.

5. Impianto interno: è la parte di impianto di proprietà dell'Utente compreso fra il punto di consegna e le apparecchiature di utilizzazione.

6. Attivazione della fornitura: è l'attività di ripristino dell'erogazione dell'acqua cessata su richiesta dell'Utente o sospesa dal Comune per uno dei casi previsti dal presente Regolamento. È eseguita dal Comune o dal personale dallo stesso incaricato.

7. Sospensione della fornitura: è la temporanea chiusura dell'erogazione dell'acqua nei casi previsti dal presente Regolamento.

8. Cessazione della fornitura: è l'interruzione dell'erogazione dell'acqua a seguito della disdetta del rapporto contrattuale da parte dell'Utente oppure da parte del Comune per i casi previsti dal presente Regolamento.

Art. 3
Sistema di distribuzione dell'acqua

Il Comune concede erogazioni di acqua potabile con il sistema a contatore per gli usi e secondo le modalità previste dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento. Le norme del presente Regolamento valgono, ove applicabili, anche per eventuali forniture speciali o forfettarie, se previste dal Contratto d'utenza.

Art. 4
Modalità della fornitura

L'erogazione del servizio può essere a carattere continuativo o temporaneo, per uso pubblico o privato, e avviene nei limiti delle pressioni, delle potenzialità degli impianti e delle fonti di approvvigionamento disponibili. Il servizio, oltre che dalle disposizioni del presente Regolamento, è disciplinato anche dagli articoli 1559 e seguenti del Codice Civile.

Art. 5
Durata del contratto e disdetta

Il contratto di fornitura è, di norma, da intendersi a tempo indeterminato, salvo disdetta di una delle parti da rilasciare in forma scritta entro il termine di 30 giorni. Relativamente ai contratti di fornitura per uso cantiere, la durata del contratto è pari alla durata della validità del titolo abilitativo, trascorso tale termine il contratto si intende risolto.

Art. 6 Subentri

Nel caso di vendita dello stabile, di cessione dell'esercizio o della locazione/comodato, dove sia già disponibile un contatore, chi subentra nella proprietà o nella locazione/comodato deve stipulare un nuovo contratto, versando l'importo stabilito nell'Allegato A al presente Regolamento. In tale caso è necessario che il subentrante e l'Utente uscente sottoscrivano apposita dichiarazione con cui concordare la lettura del contatore.

Qualora non si provveda nei modi di cui al comma precedente, e l'Utente uscente non abbia disdettato il contratto di fornitura secondo l'Art. 5, lo stesso continuerà ad essere responsabile degli obblighi assunti nei confronti del Comune.

In caso di decesso del titolare del contratto, i suoi eredi sono responsabili verso il Comune di tutte le somme ad esso dovute dal deceduto. Gli eredi sono tenuti a disdire il contratto oppure, se si desidera mantenere attiva l'utenza, sono tenuti a stipulare un nuovo contratto. Qual'ora gli eredi non procedono a quanto sopra, l'Ufficio, previa notifica anche a uno solo degli eredi, procederà, a chiedere la regolarizzazione del contratto. Trascorsi il termine di 30 giorni dalla notifica senza un positivo riscontro, si procederà senza ulteriore avviso al taglio dell'Utenza.

TITOLO 2

FORNITURA PER L'UTENZA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO

Art. 7

Aventi diritto all'erogazione del servizio

Il contratto di fornitura dell'acqua potabile è stipulato con la persona fisica o giuridica proprietaria od usufruttuaria degli immobili, regolarmente edificati e censiti in catasto, cui si riferisce la fornitura.

In caso di locazione/comodato il contratto verrà intestato al locatario/comodatario con autorizzazione scritta del proprietario inserita nella richiesta di fornitura.

Art. 8

Forniture su strade servite dalla rete

Nelle strade e piazze già servite dalla rete di distribuzione dell'acqua potabile il Comune, entro i limiti del quantitativo di acqua dallo stesso riconosciuto disponibile e sempre che le condizioni tecniche non vi si oppongano, è tenuto alla concessione di acqua per uso domestico e per gli altri usi a fronte del pagamento da parte del richiedente di un contributo fisso come definito nell'Allegato A.

Il costo di tutte le opere di allacciamento alla rete pubblica e di posa del contatore sono a carico del richiedente. Il contatore viene fornito dal Comune.

Nel caso di cambi di destinazione d'uso o di una fornitura di maggiore entità di quella già in uso o di interventi di trasformazione urbanistica, il Comune, sempre che le condizioni tecniche lo consentano, eseguirà le opere di adeguamento della

rete di distribuzione a fronte del versamento da parte del richiedente di un importo a fondo perduto la cui entità è determinata da apposito provvedimento determinato dal Responsabile del servizio, oltre al pagamento delle spese contrattuali.

Art. 9
Forniture su strade non servite dalla rete

Per le strade e piazze non provviste della rete di distribuzione, il Comune può accogliere le richieste di allacciamento, nei limiti della potenzialità dei propri impianti, a fronte del pagamento da parte del richiedente di un contributo fisso come definito nell'Allegato A, e dietro pagamento del costo per l'allacciamento determinato da apposito provvedimento del Responsabile del Servizio.

Art. 10
Norme per le forniture

La fornitura viene effettuata agli aventi diritto di cui all'Art. 7 mediante la posa di contatore per il consumo dell'acqua a servizio di ogni singola unità immobiliare nonché contatore differenziato per le attività produttive e del settore terziario e per uso antincendio.

Si hanno inoltre le seguenti regolamentazioni:

1. nel caso di condomini regolarmente costituiti, il Comune può concedere, su motivata richiesta, che gli stabili stessi siano serviti da un solo allacciamento e un solo contatore. Il contratto di fornitura sarà intestato al Condominio e sottoscritto dall'amministratore di condominio;

2. nel caso in cui vi sia una contitolarità dell'utenza da parte di più utilizzatori, cioè nel caso più utenti usufruiscano di una stessa fornitura, il contratto di fornitura sarà intestato ad uno solo dei fruitori, con autorizzazione scritta degli altri che saranno, comunque, tenuti in solido al pagamento di quanto dovuto in dipendenza della fornitura del servizio;

3. l'individuazione delle utenze come sopra indicato, può essere modificata dal Comune, in caso di accertata difformità rispetto ai dati forniti e in caso di variazione delle situazioni di fatto, mediante comunicazione scritta all'Utente.

L'applicazione delle tariffe nei casi suddetti, si effettua moltiplicando le fasce di consumo per il numero delle unità abitative.

In caso di pluriutenza, la tariffa da moltiplicare per il numero di utenze è quella riferita a "Residente" in presenza di almeno un utente residente.

Art. 11 **Richiesta di fornitura**

La richiesta di fornitura acqua, corredata dai documenti tecnici e dai documenti prescritti dalle leggi e norme vigenti, deve essere redatta secondo lo schema predisposto dal Comune e deve essere firmata dall'avente diritto o da suo delegato incaricato per iscritto; per le persone giuridiche deve essere firmata dal legale rappresentante o da delegato incaricato per iscritto.

Qualora le opere di allacciamento necessitino della costituzione di diritti reali su aree o cose di terzi, l'accettazione della richiesta è subordinata al conseguimento di tali diritti da parte del richiedente l'allacciamento.

La concessione della fornitura d'acqua per uso antincendio è subordinata alla presentazione da parte dell'Utente dei documenti e delle certificazioni previste dalle norme di legge e rilasciati dai soggetti abilitati.

Art. 12 Contratto

La fornitura dell'acqua è conseguente alla stipula di apposito contratto, con l'osservanza delle norme del presente Regolamento. I contratti di fornitura sono stipulati dal Comune e sottoscritti dall'Utente.

Il contratto viene stipulato in un solo esemplare che rimarrà presso il Comune: all'Utente ne viene rilasciata una copia. Qualora l'Utente ne faccia espressa richiesta il contratto verrà redatto in duplice originale: in tal caso l'Utente è tenuto al pagamento della relativa imposta di bollo.

Il contratto di fornitura non potrà essere stipulato nel caso in cui non risulti effettuato il versamento dei corrispettivi previsti per l'esecuzione dei lavori necessari alla fornitura dell'acqua e delle spese contrattuali.

E' pure a carico dell'Utente qualsiasi spesa per registrazione del contratto, nonché per concessioni, servitù, imposte, tasse, contributi e canoni erariali, provinciali o comunali, tanto sui contratti quanto sulla fornitura dell'acqua o sugli apparecchi, o comunque in relazione alla fornitura d'acqua.

Il titolare del contratto è responsabile dell'esattezza delle indicazioni atte a stabilire la sua classificazione tariffaria e ciò anche per eventuali variazioni che

si verificassero nel corso del contratto e delle quali è tenuto a dare tempestiva informazione al Comune.

Al momento della stipula del contratto sarà rilasciata all'Utente copia del presente Regolamento.

NORME TECNICHE

Art. 13

Norme per l'esecuzione della fornitura

Spetta al Comune determinare, sulla base di idonei accertamenti tecnici ed in relazione al consumo previsto, il diametro dell'allacciamento e del contatore e scegliere il luogo tecnicamente più idoneo per la costruzione dell'allacciamento ed il collocamento del contatore.

Art. 14

Costruzione delle reti di distribuzione esterne

Qualunque lavoro di costruzione delle reti di distribuzione esterne, come definite dall'art. 2, fino al punto di consegna è eseguito esclusivamente dal Comune o dal personale dallo stesso incaricato.

Quanto sopra è pertanto vietato agli Utenti o a chi per essi, sotto pena del pagamento dei danni con riserva di esperire, da parte del Comune, ogni altra azione a norma di legge.

L'allacciamento verrà eseguito in conformità alle specifiche tecniche emanate dal Comune per garantire i parametri di potabilità indicati dalle leggi vigenti.

Art. 15
Scavi e ripristini

Il Comune, per la costruzione degli allacciamenti provvederà, direttamente o tramite personale dallo stesso incaricato, all'esecuzione delle opere murarie (pozzetti, nicchie, ecc.), degli scavi e dei ripristini dalla tubazione di distribuzione fino al punto di consegna; i relativi costi sono a carico dell'Utente.

Art. 16
Posizione e posa dei contatori

Per le nuove richieste di fornitura e per gli edifici ristrutturati, il contatore deve essere posizionato al limite tra la proprietà pubblica e la prima proprietà privata, nel posto più idoneo stabilito dal Comune e di facile accesso al proprio personale.

Per la posa del contatore su richiesta dell'Utente, lo stesso dovrà corrispondere al Comune le spese come precisato agli Artt. 8 e 9.

Nel caso in cui il contatore sia all'interno della proprietà privata, gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle tubazioni poste all'interno della proprietà privata sino al contatore, sono eseguite dall'Utente. Qual'ora l'utente non provvede in tempi brevi alla riparazione delle tubature, l'Ente potrà sospendere il servizio di erogazione.

Il Comune, qualora accertasse dolo, manomissioni o difficoltà di ispezione all'interno della proprietà privata può imporre che il contatore venga posto sul confine tra la proprietà privata e quella pubblica.

Art. 17
Sostituzione, spostamento e rimozione dei contatori

I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizioni del Comune ed esclusivamente dal proprio personale o dal personale da esso incaricato.

Per lo spostamento del contatore, l'Utente dovrà corrispondere al Comune un importo determinato da apposito provvedimento del Responsabile di Servizio.

Il Comune può disporre in qualunque momento la verifica, sostituzione o modificazione dei contatori e ha facoltà di disporre il cambiamento di posizione del contatore a spese dell'Utente qualora il contatore stesso, per modifiche dei luoghi in seguito a decisioni dell'Utente, venga a trovarsi in luogo poco adatto alle verifiche, alla conservazione o alla manutenzione.

In tal caso l'Utente è tenuto ad eseguire le modifiche richieste entro i limiti di tempo che gli sono prescritti dal Comune.

Art. 18
Custodia dei contatori

L'Utente è consegnatario del contatore e di eventuali altri apparecchi presso di lui installati dei quali dovrà avere massima cura rimanendo responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per cause allo stesso imputabili.

Nel caso di guasti, l'Utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Comune.

In caso di rottura del contatore per effetto del gelo, qualora lo stesso risultasse non adeguatamente protetto, l'Utente dovrà corrispondere al Comune un importo determinato nell'Allegato A.

Il Comune è tenuto ad informare l'utente sulla necessità e sulla modalità di coibentazione del contatore.

L'Utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti e le nicchie dei contatori, assumendosi le relative operazioni di manutenzione.

La manomissione dei sigilli da parte dell'Utente o di terzi e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento del contatore, possono dare luogo alla sospensione immediata dell'erogazione, alla revoca della fornitura e ad azione giudiziaria contro l'Utente.

Il Comune si riserva comunque la facoltà di sigillare tratti di impianto e/o accessori di proprietà del privato al fine di garantire una corretta erogazione del servizio, senza peraltro assumere obblighi di manutenzione e custodia.

Art. 19

Manutenzione delle reti, degli allacciamenti e dei contatori

Qualunque lavoro di riparazione, manutenzione o verifica di qualsiasi condotta e apparecchio sul suolo pubblico e/o all'interno della proprietà privata, dalla rete di distribuzione fino al contatore compreso, è eseguito esclusivamente a cura del Comune con oneri a carico dell'Utente la cui entità è determinata da apposito provvedimento da parte del Responsabile del Servizio.

Gli oneri relativi agli interventi di manutenzione a monte del punto di consegna, sino al confine della proprietà privata, sono a carico del Comune eccetto che per gli interventi effettuati su richiesta dell'Utente o conseguenti a responsabilità allo stesso imputabili.

Art. 20 Nuovi Piani Attuativi

La costruzione delle reti di distribuzione nei nuovi piani attuativi è eseguita a cura del Comune, o dal personale da esso incaricato, previa accettazione e pagamento del preventivo di spesa al Comune determinato da apposito provvedimento del Responsabile del Servizio.

Il committente del piano attuativo deve presentare al Comune, precedentemente alla stipula della convenzione, apposito progetto a firma di un professionista abilitato con indicazione delle nuove condotte e corredato dai documenti tecnici richiesti dal Comune.

Il progetto dovrà essere elaborato secondo le indicazioni del Comune.

Spetta al Comune approvare il progetto, richiederne la modifica o emanare opportune prescrizioni sulla base di idonei accertamenti tecnici. L'approvazione del progetto è vincolante per l'esecuzione delle opere idrauliche.

Saranno compresi nel progetto e nel preventivo anche le attività di potenziamento degli impianti e delle reti che si renderanno necessarie per consentire l'effettuazione della fornitura idrica richiesta dal Committente del piano attuativo, anche se da realizzare in zone esterne al piano attuativo.

Art. 21
Proprietà degli allacciamenti, delle reti e dei contatori

Tutte le opere di prolungamento delle condotte stradali, di costruzione delle condutture di presa, i rubinetti, le valvole e i materiali necessari per la derivazione e per l'adduzione dell'acqua dalla presa al punto di consegna, compresi il contatore ed eventuali altri apparecchi installati presso l'Utente, rimangono di proprietà del Comune.

Restano invece di proprietà privata le tubazioni dell'impianto interno poste a valle del punto di consegna sino agli apparecchi di utilizzazione.

Sono altresì proprietà dell'Ente, le condotte realizzate dagli utenti su proprietà pubblica o di uso pubblico.

Art. 22
Diritto di rifiuto, di sospensione o di revoca delle forniture

Il Comune ha diritto di rifiutare nuove richieste di fornitura solamente per motivazioni tecniche quali la non adeguata potenzialità degli impianti e delle reti o la limitata disponibilità di risorsa idrica.

Nel caso in cui, in taluni periodi, la disponibilità idrica fosse insufficiente per il soddisfacimento di tutti i bisogni o in caso di gravi motivi connessi ad emergenze tecniche, il Comune potrà sospendere o revocare in tutto o in parte le forniture per usi non domestici al fine di garantire l'erogazione alle utenze sensibili quali ad esempio ospedali, case di cura e per gli usi domestici. In taluni casi l' Utente non ha alcun diritto di chiedere risarcimenti danni nascenti dall'interruzione del servizio.

Il Comune, nei limiti della prevedibilità tecnica della sospensione o della revoca della fornitura, deve dare congruo preavviso all'Utente.

Inoltre non è consentito il rilascio di nuove richieste di forniture ai soggetti titolari di altre concessioni per le quali risultano morosi .

Art. 23 **Continuità del servizio di erogazione**

Fermo restando che il Comune è impegnato ad assicurare la continuità del servizio di erogazione dell'acqua, nessuna responsabilità potrà alla stesso essere attribuita per temporanee interruzioni di deflusso o diminuzioni di pressione dovute a caso fortuito o forza maggiore, a fatto di terzi, a scioperi, ad atto delle autorità nonché ad obiettive esigenze di servizio quali manutenzioni, riparazioni, modifiche od ampliamenti degli impianti di produzione, trasporto o distribuzione, per il tempo necessario.

Art. 24 **Responsabilità dell'Utente**

Gli utenti dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva negli utilizzi che per loro natura richiedono un'assoluta continuità del servizio.

L'Utente deve provvedere affinché siano preservati dalla manomissione, dai guasti e dal gelo la condotta di presa, il contatore e gli accessori di proprietà del Comune, essendo responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per causa a lui imputabile.

L'Utente è responsabile di eventuali danni provocati dallo stesso per negligenza, incuria o abuso.

Sono a carico dell'Utente le spese per le riparazioni ed eventuali sostituzioni, come pure il compenso per l'acqua dispersa e per eventuali danni provocati dalla fuoriuscita di acqua.

Ogni Utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti idrici interni, in particolare è direttamente responsabile delle alterazioni della qualità dell'acqua a valle del punto di consegna.

L'Utente deve prestare la massima cura nella ricerca ed immediata eliminazione di guasti o simili nelle proprie condotte interne che possano provocare perdite d'acqua.

Art. 25 **Sospensione della fornitura**

Il Comune ha diritto di sospendere la somministrazione dell'acqua in tutti i casi previsti dal presente Regolamento e in caso di morosità dell'Utente secondo quanto indicato nell'Art. 37.

Art. 26 **Prelievi abusivi e manomissione impianti**

Sono abusivi tutti i prelievi effettuati a monte del contatore o in assenza dello stesso se non espressamente autorizzati dal Comune o ammessi dal presente Regolamento.

Il prelievo abusivo di acqua e la manomissione degli impianti è perseguito a norma di legge e legittima il Comune a sospendere la fornitura senza obbligo di preavviso.

Il Comune sanzionerà i prelievi abusivi e la manomissione degli impianti, considerando tale qualsiasi intervento non autorizzato sugli stessi, secondo quanto indicato nel presente Regolamento, oltre all'addebito delle spese sostenute per l'eliminazione dell'abuso.

Art. 27 **Erogazioni temporanee**

Il Comune ha la facoltà di concedere erogazioni temporanee per impieghi quali feste, fiere, spettacoli all'aperto, giostre, circhi, ecc. a carattere occasionale e per periodi di tempo limitati, soggetti alle tariffe della categoria contrattuale "usi diversi".

La durata dell'erogazione temporanea non può essere superiore a 30 giorni solari.

Alla scadenza del contratto, il Comune provvede alla sospensione della fornitura, salvo richiesta motivata di proroga.

Le erogazioni temporanee sono concesse previo pagamento di tutte le spese per l'esecuzione dei lavori secondo le procedure normalmente in uso.

È in generale dovuto il pagamento di tutte le altre spese previste dal presente Regolamento.

L'Utente, all'atto della richiesta, è tenuto a versare anticipatamente gli importi relativi alla quota fissa, pari ad un mese, e ai consumi idrici presunti fissati come segue:

- 3 mc/giorno per sagre, feste paesane e similari;
- 4 mc/giorno per attività quali luna park, giostre, spettacoli all'aperto e similari;
- 10 mc/giorno per attività quali circhi e similari;

salvo conguagli per consumi superiori.

Eventuali esenzioni potranno essere stabilite dalla Giunta Comunale.

Art. 28

Sistema tariffario

Il sistema tariffario è determinato con deliberazione della Giunta Comunale in relazione al piano dei costi per la Gestione del servizio, oltre a quanto previsto nell'Allegato "A".

Ogni modifica allo stesso sarà effettuata secondo le disposizioni di legge.

Art. 29

Uso dell'acqua

L'Utente non può derivare l'acqua per uso diverso da quello indicato in contratto ed in particolare non può cederla a terzi, salvo nei casi esplicitamente contemplati in questo Regolamento.

Ai fini dell'applicazione delle tariffe si definiscono i seguenti usi:

1. **Uso domestico:** si considera destinata ad uso domestico l'acqua utilizzata per l'alimentazione, per gli usi igienici e per altri impieghi domestici ordinari compresa l'irrigazione di orti e giardini di pertinenza dei fabbricati ad uso abitativo;

2. **Usi diversi:** si considera destinata ad usi diversi l'acqua utilizzata per attività industriali, artigianali, civili non domestiche di qualsiasi specie aventi carattere duraturo;

3. **Uso allevamento di animali:** sono le forniture destinate ad attività di allevamento di bestiame. Per ottenere la fornitura ad uso allevamento di animali l'Utente deve presentare l'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura competente per territorio, o ad altro elenco ufficiale equipollente per l'attività, dalla quale risulti l'iscrizione come allevatori, ed il certificato rilasciato dall'ASL attestante il numero e la specie di animali allevati per il sito oggetto della fornitura.

La fornitura per uso allevamento di animali è inderogabilmente subordinata alla totale disgiunzione dell'impianto idrico posto a servizio dell'allevamento, con contatore specificamente dedicato, da altra eventuale fornitura.

Il Comune può accertare in qualsiasi momento la congruità dei consumi in rapporto alla dimensione dell'allevamento e ad eseguire i controlli relativi;

4. **Uso antincendio:** trattasi di uso esclusivo per lo spegnimento di incendi.

5. **Uso cantiere:** trattasi di uso esclusivo per lo svolgimento delle attività edilizie.

Art. 30 Impianti privati di estinzione incendi

Gli impianti antincendio ad uso privato devono essere dimensionati, predisposti e mantenuti a carico dell'Utente in base alle prescrizioni normative ed alle

valutazioni degli Enti preposti; la fornitura di acqua potabile è finalizzata al soddisfacimento della richiesta per uso civile e, di conseguenza, il Comune non assume alcun impegno né responsabilità circa la continuità di erogazione del servizio e le condizioni di pressione della fornitura.

L'Utente dovrà, se necessario, farsi carico della realizzazione di eventuali vasche di accumulo per fronteggiare ogni emergenza.

Sono a carico dell'Utente tutte le spese di costruzione e manutenzione dell'impianto antincendio a valle del punto di consegna, nonché le spese per le visite periodiche degli Enti preposti.

Idranti e bocche private per estinzione incendi possono essere innestati solo sopra condotte adeguatamente dimensionate e solo previo benestare del Comune.

L'impianto antincendio deve essere separato dall'impianto utilizzato per altri usi: l'Utente ha diritto di servirsi di tutta la portata ottenibile dalle bocche, esclusivamente nel caso di incendio o per le sole operazioni relative all'estinzione.

Tutti gli impianti antincendio devono essere dotati di contatore.

Art. 31 Idranti stradali

Gli idranti antincendio installati sulle strade pubbliche o sulle aree pubbliche sono mantenuti a cura e spese del Comune.

È assolutamente vietato utilizzare l'acqua prelevandola dagli idranti antincendio per usi diversi dall'estinzione incendi: l'utilizzo degli idranti stradali è consentito

solamente agli Enti preposti nello svolgimento delle operazioni per spegnimento degli incendi.

L'utilizzo non autorizzato degli idranti stradali comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'Art. 43 del presente Regolamento.

ACCERTAMENTO DEI CONSUMI E FATTURAZIONE

Art. 32

Misure e fatturazione dell'acqua

L'acqua viene pagata in ragione del consumo registrato dal contatore o stimato, come indicato all'Art. 34, nonché delle altre voci previste dal sistema tariffario.

La fatturazione è effettuata di regola una volta l'anno, salvo diversa determinazione.

Le fatture sono recapitate presso il luogo di fornitura o ad altro indirizzo espressamente indicato dall'Utente.

L'imputazione dei consumi avviene in ogni caso tramite il criterio del pro-die, che consiste nel considerare qualunque consumo registrato in un arco di tempo come se fosse prodotto in maniera costante giorno dopo giorno.

Art. 33

Modalità dei pagamenti

Il pagamento dei consumi e delle prestazioni va effettuato integralmente entro la scadenza e con le modalità indicate in fattura.

Il Comune non ha alcun obbligo di avvertire l'Utente della scadenza dei pagamenti.

Il Comune addebita penalità ed interessi di mora come indicati nell'Art. 37, senza necessità di preventiva costituzione in mora del debitore in caso di ritardo dei pagamenti dovuti.

Su richiesta dell'interessato, per importi superiori a € 100,00 e fino a € 150,00, è possibile concedere la rateizzazione della fattura fino a un massimo di n.4 rate mensili, e per importi superiori a € 150,00 la rateizzazione è possibile sino a un massimo di n.6 rate mensili.

Art. 34 **Letture dei contatori**

La lettura dei contatori viene eseguita periodicamente dal personale del Comune o da suoi incaricati.

Qualora non sia stato possibile eseguire la lettura periodica del contatore, il personale incaricato lascia l'apposito avviso con le istruzioni necessarie per far pervenire al Comune i dati di consumo rilevati dall'Utente (autolettura). Ove ciò non avvenga, il Comune può provvedere ad emettere fattura stimando il consumo sulla base dei consumi precedenti, come previsto dall'Art. 35.

Art. 35 **Ricalcolo dei consumi**

Nel caso si constati una inesatta indicazione del contatore (ad esempio contatore fermo, illeggibile, ecc.) oppure in casi di accertato irregolare funzionamento dello stesso, il Comune procede al ricalcolo dei consumi sulla base del consumo medio rilevato nei precedenti periodi di fatturazione escludendo eventuali periodi

in cui siano stati registrati consumi elevati a seguito di perdita occulta come definito nell'Art. 36.

In mancanza di tale dato, il ricalcolo si effettua sulla base di stime comparative per tipologie di consumo equivalenti oppure riferendosi ai consumi registrati successivamente alla sostituzione del misuratore, secondo il criterio del pro-die.

In questo ultimo caso il periodo preso in esame dovrà essere significativo per la tipologia di utenza.

La ricostruzione dei consumi ed il relativo ricalcolo della fattura saranno effettuati a partire dal momento in cui si è prodotta l'irregolarità, se determinabile con certezza, oppure dalla data dell'ultima lettura effettiva (non stimata) fatturata.

L'Utente potrà comunque portare a conoscenza del Comune elementi che giustifichino, con riferimento al periodo oggetto di ricalcolo, eventuali variazioni del profilo dei suoi consumi rispetto a quelli storici.

Nei casi specificati al primo capoverso, l'Utente è tenuto a richiedere il cambio del contatore con spese a proprio carico nei casi previsti dagli Artt. 17 e 18.

Art. 36 **Verifica dei contatori a richiesta dell'Utente**

In caso di arresto o di mal funzionamento del contatore, l'utente dovrà segnalare prontamente il fatto al Comune che, previa opportuna verifica, valuterà i consumi di acqua relativi al periodo di irregolare funzionamento del contatore in base al consumo medio giornaliero registrato durante il corrispondente periodo

dell'anno precedente, a meno che non siano sorte variazioni nelle condizioni di somministrazione.

In quest'ultimo caso ed anche per le nuove erogazioni, il consumo relativo al periodo durante il quale il contatore non ha funzionato regolarmente sarà computato in base a quello medio giornaliero degli altri mesi, oppure in base ai consumi rilevati da utenze della stessa tipologia.

Qualora il mancato o irregolare funzionamento venga accertato a seguito di una verifica diretta del Comune e sia imputabile a responsabilità dell'utente, verranno a quest'ultimo addebitati consumi pari a quelli semestrali massimi registrati nei 12 mesi precedenti, maggiorati del 30% ed avviate opportune azioni in caso di comportamento doloso dell'utente e/o danneggiamenti allo stesso imputabili.

Il Comune avrà facoltà, assumendosene i relativi oneri, di effettuare verifiche sui contatori in ogni momento.

L'utente avrà diritto di richiedere in qualsiasi momento il controllo del contatore in contraddittorio con il Comune. Le spese relative saranno a suo carico quando le indicazioni del contatore risultassero contenute entro i limiti di tolleranza del "più o meno del 5%". In caso contrario le stesse spese saranno a carico del Comune ed il conguaglio dei consumi sarà fatturato tenendo conto dei consumi registrati nello stesso periodo dell'anno precedente o, in mancanza, addebitando un consumo presunto riferito alla stessa tipologia di utenza.

L'utente o un suo incaricato possono assistere all'operazione di verifica.

Dell'esito della verifica è redatto verbale che è sottoscritto dall'utente o dal suo incaricato, se presente.

Diversamente il verbale è inviato al domicilio dell'utente.

Art. 37
Morosità: penalità e sanzioni

Il pagamento delle somme dovute dovrà essere effettuato dall'utente entro la scadenze indicate in fattura; nel caso di ritardato pagamento il servizio acquedotto applicherà un'indennità di mora del 5% oltre agli interessi legali con addebito sulla successiva fattura. Qualora il mancato pagamento si protragga oltre i trenta giorni dalla scadenza della fattura, il Servizio Acquedotto invia un sollecito con l'invito a saldare il debito. Se, tuttavia, anche il sollecito si rivela infruttuoso, il servizio acquedotto provvede al recupero coattivo dell'intero credito e delle spese e, dopo un preavviso di quindici giorni, sospende l'erogazione dell'acqua sino a che non sia effettuato il saldo delle somme dovute. Non appena l'utente provvede a saldare il corrispettivo dovuto, il servizio di erogazione dell'acqua potabile viene riattivato nel tempo massimo di 2 giorni lavorativi, calcolati dal momento in cui viene esibita la ricevuta dell'avvenuto pagamento.

NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI

Art. 38

Caratteristiche degli impianti interni

La costruzione e manutenzione dell'impianto dopo il contatore, sono eseguiti a cura e spese dell'Utente, che ne ha la proprietà e la piena responsabilità, secondo le norme dettate dalla legislazione vigente e dalla buona tecnica.

Gli impianti e gli apparecchi dell'Utente devono essere in ogni momento conformi alle vigenti disposizioni antinfortunistiche ed igienico-sanitarie, alle prescrizioni tecniche emanate dal Comune e devono comunque essere costruiti, installati e mantenuti, secondo le norme della buona tecnica.

L'utilizzo dell'impianto interno non deve provocare alcun danno o disturbo all'esercizio degli impianti gestiti dal Comune.

Il Comune si riserva di formulare indicazioni a salvaguardia del servizio e della propria impiantistica; in caso di mancato rispetto di tali indicazioni, il Comune si riserva di recedere dal contratto, oltre che di richiedere gli eventuali danni ulteriori.

Il Comune non può né direttamente, né indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dagli impianti interni.

Art. 39

Collegamenti di impianti ed apparecchi

L'Utente è tenuto, salvo diversa specifica pattuizione in forma scritta, a predisporre qualsiasi suo impianto in modo che esso risulti completamente distinto o separato o disconnesso idraulicamente da quello alimentato con

l'acqua fornita dal Comune, affinché in nessun caso sussista la possibilità di comunicazione degli impianti stessi sulle diverse alimentazioni.

Quanto sopra vale anche nel caso di più alimentazioni dalla rete del Comune, come nel caso di più forniture antincendio coesistenti con normali forniture igienico - sanitarie.

L'impianto interno deve essere isolato elettricamente dalla rete stradale e non può essere utilizzato come messa a terra.

E' vietato in ogni caso l'inserimento diretto di pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.

Art. 40 **Sistemi di disconnessione idraulica**

È vietato effettuare collegamenti che possano consentire il riflusso nella rete dell'acquedotto di sostanze estranee o comunque di acqua che, secondo le normative vigenti, non sia potabile.

Su tutte le nuove utenze che si dovessero allacciare alla rete idrica viene installata a cura del Comune, con contributo a carico dell'Utente, compreso nel preventivo di spesa di allacciamento, una valvola di non ritorno.

Le utenze che utilizzano acque contenenti sostanze tossiche, radioattive o elementi microbiologici che comportino pericoli per la salute umana, devono dotarsi di un dispositivo di disconnessione idraulica, con idonee caratteristiche, che separi fisicamente l'impianto interno dalla rete esterna.

È a carico dell'Utente la manutenzione delle valvole di ritegno e/o di analoghi organi installati sull'impianto interno ed atti ad evitare reflussi. Lo stesso è tenuto a controllarne periodicamente l'efficienza e ad effettuare tutti gli interventi occorrenti.

Art. 41 Modifiche

Il Comune può ordinare in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni di proprietà dell'Utente, il quale è tenuto ad eseguirle entro i termini indicati dal Comune.

In caso di inadempienza, il Comune ha facoltà di sospendere l'erogazione finché l'Utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dalla osservanza degli obblighi contrattuali.

Art. 42 Vigilanza

Il Comune ha sempre diritto di far ispezionare da suoi dipendenti od incaricati gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata, dandone preavviso all'Utente, salvo che per situazioni particolari in cui si siano già verificati casi di manomissione dell'impianto erogante o gravi morosità.

Ai dipendenti o incaricati del Comune non può essere negata la facoltà di accedere nella privata proprietà, sia per le periodiche verifiche di consumo, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e misuratori nei contatori, e

comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio, sia in generale, sia in rapporto al presente Regolamento e ai patti contrattuali.

In caso di opposizione o di ostacolo, il Comune si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua, fino a che le verifiche abbiano potuto aver luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio.

Resta altresì salvo il diritto del Comune di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi suo credito comunque maturato.

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 43 Infrazioni

Senza pregiudizio di ogni azione civile e penale, qualsiasi infrazione del disposto dei precedenti articoli o qualsiasi azione dell'Utente o di chiunque, diretta a procurargli un indebito godimento di acqua, dà diritto al Comune di sospendere il servizio fino a che ogni cosa sia ridotta nel suo stato normale e fino a che l'Utente abbia soddisfatto il Comune di ogni suo avere per acqua consumata, spese, danni e simili e gli abbia inoltre pagato, nel caso di indebito godimento di acqua, una somma risultante dall'applicazione al volume consumato di una penalità pari a 5 volte la tariffa base.

Art. 44 Tasse ed imposte

Qualunque tassa che venisse imposta sulle forniture di acqua, sugli impianti e sugli apparecchi, sarà ad esclusivo carico dell'Utente.

Art. 45
Applicabilità del diritto comune

Per quanto non previsto nel presente Regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

Art. 46
Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs 196/03 si informa che il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali è finalizzato alla gestione del rapporto con gli Utenti, come specificato nelle informative dei specifici documenti contrattuali tra Comune e l'Utente, ed i dati sono raccolti ed utilizzati, con la sola finalità indicata, anche con l'ausilio di strumenti elettronici. I dati sono comunicati ai Responsabili ed incaricati del trattamento, agli esterni formalmente nominati quali Responsabili nonché agli Enti preposti per le comunicazioni previste dalla normativa vigente. Titolare del Trattamento è il Responsabile del Servizio.

L'utente può esercitare i propri diritti di cui all'art. 13 D.Lgs 196/03 rivolgendosi al Responsabile del Servizio di volta in volta indicato nella modulistica applicabile.

Art. 47
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal 01/01/2014.

Le deliberazioni, il regolamento previgente ed ogni altra norma in contrasto con il presente Regolamento si intendono revocati.

REGOLAMENTO ACQUEDOTTO ALLEGATO - A

ALLACCIAMENTI

Per ogni nuovo allacciamento il Comune fornisce il contatore ed è dovuto un contributo fisso come di seguito dettagliato:

utenza domestica	Cad.	€ 50,00
utenza usi diversi	Cad.	€ 60,00
utenza uso allevamento	Cad.	€ 50,00
utenza uso antincendio	Cad.	€ 70,00
utenza uso cantiere	Cad.	€ 50,00

Le modalità di calcolo dei costi degli allacciamenti e posa contatore saranno definite con apposito provvedimento del Responsabile del Servizio, facendo riferimento ai prezzi del prezzario Regionale Vigente.

ALTRI COSTI

Quota costo fisso per ogni utenza	Cad.	€ 10,00
-----------------------------------	------	---------

Interventi e sopralluoghi	n.	€uro
----------------------------------	-----------	-------------

Sostituzione del contatore per guasti causati dall'utente o dal gelo (art. 18)	Cad.	50,00
--	------	-------

Corrispettivi per Servizi

Chiusura/riapertura presa, sopralluoghi per ragioni infondate o comunque imputabili all'Utente	Cad.	50,00
Chiamata pronto intervento causa imprese	Cad.	100,00
Interventi per allacciamenti su richiesta infondata dell'utente	Cad.	100,00

Spese contrattuali e d'istruttoria	n.	€uro
Diritto Fisso per subentro/voltura	Cad.	30,00
Cessazione di fornitura	Cad.	gratuita
Istruttoria e verifica progetto pratiche su strade escluse tasse e imposte	Cad.	200,00
Istruttoria per emissioni pareri su piani attuativi	Cad.	100,00

Penali

Penalità in misura fissa per:		€uro
Manomissione contatore e/o rottura sigilli (art. 24)	Cad.	200,00
Manomissione impianti e/o allacciamenti abusivi (art. 43)	Cad.	200,00
Utilizzo improprio e/o rivendita dell'acqua (art.39)	Cad.	250,00
Prelievi abusivi da impianti stradali (art. 30)	Cad.	300,00
Penalità in riferimento ai consumi		
Quota unitaria per ogni mc prelevato abusivamente e conteggiato sul contatore, se presente.	Mc	5 volte la tariffa base
Quota forfettaria per consumi senza contatore (pari a mc 400 x tariffa base x5)	Mc	x tariffa base x 5

INDICE

- Art. 1 - Norme per il servizio acquedotto**
- Art. 2 – Definizioni**
- Art. 3 - Sistema di distribuzione dell'acqua**
- Art. 4 - Modalità della fornitura**
- Art. 5 - Durata del contratto e disdetta**
- Art. 6 - Subentri**
- Art. 7 - Aventi diritto all'erogazione del servizio**
- Art. 8 - Forniture su strade servite dalla rete**
- Art. 9 - Forniture su strade non servite dalla rete**
- Art. 10 - Norme per le forniture**
- Art. 11 - Richiesta di fornitura**
- Art. 12 - Contratto**
- Art. 13 - Norme per l'esecuzione della fornitura**
- Art. 14 - Costruzione delle reti di distribuzione esterne**
- Art. 15 - Scavi e ripristini**
- Art. 16 - Posizione e posa dei contatori**
- Art. 17 - Sostituzione, spostamento e rimozione dei contatori**
- Art. 18 - Custodia dei contatori**
- Art. 19 - Manutenzione delle reti, degli allacciamenti e dei contatori**
- Art. 20 - Nuovi Piani Attuativi**
- Art. 21 - Proprietà degli allacciamenti, delle reti e dei contatori**
- Art. 22 - Diritto di rifiuto, di sospensione o di revoca delle forniture**
- Art. 23 - Continuità del servizio di erogazione**
- Art. 24 – Responsabilità dell'Utente.**
- Art. 25 - Sospensione della fornitura**
- Art. 26 - Prelievi abusivi e manomissione impianti**
- Art. 27 - Erogazioni temporanee**

Art. 28 - Sistema tariffario

Art. 29 - Uso dell'acqua

Art. 30 - Impianti privati di estinzione incendi

Art. 31 - Idranti stradali

Art. 32 - Misure e fatturazione dell'acqua

Art. 33 - Modalità dei pagamenti

Art. 34 - Lettura dei contatori

Art. 35 - Ricalcolo dei consumi

Art. 36 - Verifica dei contatori a richiesta dell'Utente

Art. 37 - Morosità: penalità e sanzioni

Art. 38 - Caratteristiche degli impianti interni

Art. 39 - Collegamenti di impianti ed apparecchi

Art. 40 - Sistemi di disconnessione idraulica

Art. 41 - Modifiche

Art. 42 - Vigilanza

Art. 43 - Infrazioni

Art. 44 - Tasse ed imposte

Art. 45 - Applicabilità del diritto comune

Art. 46 - Trattamento dei dati personali

Art. 47 - Entrata in vigore